299/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenuto il difensore del ricorrente, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78293 del registro di Segreteria, promosso dal Primo Maresciallo dell'Aeronautica militare in congedo XX, rappresentato e difeso, dagli avvocati Giorgio Carta (C.F. CRTGRG70H15B354W) Giovanni Carta (C.F. CRTGNN71E31B354X) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Parioli, n. 47;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento. Con vittoria di spese di giudizio.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che nel mese di novembre 2023, l'INPS ha provveduto al pagamento degli arretrati dovuti, in esecuzione della circolare del 14 luglio 2021 n.107, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 08:52:41
GMT+02:00